

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

Francesco Corsaro Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
Stefano Fantini Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8049/06, proposto dalla Juventus Football Club s.p.a., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Stefano Vinti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia n. 88, presso lo studio dell'avv. Stefano Vinti,

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato, la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama n. 58,

la Lega Nazionale Professionisti di serie A e B., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Stincardini e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scialoja n. 3, nonché

nei confronti

del Football Club Messina Peloro s.r.l., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Briguglio, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 79, presso lo studio degli avv.ti Lubrano, nonché

del Football Club Internazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mucciarelli, Aldo Travi e Francesco Perli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv. Romanelli,

con l'intervento *ad adiuvandum*

del Comitato DifendiAMOlaJuve, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Martinetti, Giorgio Giacardi, Rocco Sardo e Roberto Colagrande e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Paisello n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande,

dell'Associazione GiulemanidallaJuve, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Merlino e Guerritore Marcantonio e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pietralata n. 320, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Antonucci, e

dei sig.ri Marcello Marotta e Andrea Leonetti, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Antonucci e Elisabetta Merlino e con questi elettivamente domiciliati in Roma, via di Pietralata n. 320, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, nonché

con l'intervento *ad opponendum*

della Provincia regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Tigano e Raffaele Tommasini e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso

lo studio dell'avv. Alberto Marchetti,
del Comune di Messina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell'avv. Alberto Marchetti,
della Federconsumatori, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Romito e Gianna Elisa Berlingiero e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2,
del Codacons, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Rienzi, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9,

per l'annullamento, previa sospensiva,

della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., di cui al dispositivo del 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Società rispetto alla decisione di primo grado della Commissione di Appello Federale (C.A.F.); della precedente decisione della C.A.F. del 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nn.: 12 del 15 giugno 2006, con il quale sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo ed è stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare in questione della C.A.F., in primo grado, e della Corte Federale, in grado di appello; 14 del 16 giugno 2006, con il quale è stato nominato il prof. Cesare Ruperto

come Primo Presidente della Commissione di Appello Federale; 15 del 16 giugno 2006, con il quale sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale; di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l'altro alla: assegnazione del titolo di Campione d'Italia per l'anno 2005-2006; formazione dell'elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l'anno 2006-2007; formazione dell'elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007; nonché, ove dovesse occorrere, degli artt. 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso, e per **la declaratoria** del proprio diritto all'iscrizione al Campionato nazionale di calcio di Serie A, stagione sportiva 2006/2007, nonché

per il risarcimento

dei danni patiti e patendi per effetto dell'illegittima procedura sanzionatoria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Lega Professionisti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Football Club Messina Peloro s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Football Club Internazionale

s.p.a.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Codacons;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* del Comitato DifendiAMOlaJuve;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* dei sig.ri Marcello Marotta e Andrea Legnetti;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione GiulemanidallaJuve;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* della Provincia regionale di Messina;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* del Comune di Messina;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* della Federconsumatori;

Viste le memorie depositate dalle parti in causa a supporto delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatori alla camera di consiglio dell'1 settembre 2006 i magistrati dott.ssa Giulia Ferrari e dott. Stefano Fantini; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 agosto 2006, e depositato il successivo

25 agosto, la Juventus Football Club s.p.a. - società quotata alla Borsa Italiana ed ammessa al segmento della Borsa denominato Star (che raggruppa le società di minori dimensioni ma di particolare affidabilità sulla base di una serie di indici e criteri) - impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l'annullamento.

Espone, in fatto, di essere una delle più importanti società del calcio professionistico nazionale ed internazionale, avendo conquistato 29 scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe dei Campioni, 3 Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe e 2 Supercoppe Europee. La vicenda disciplinare che l'ha vista coinvolta, insieme ad altre squadre di calcio e ad un gruppo di tesserati, ha avuto inizio a conclusione di un'indagine attivata in seguito all'intercettazione di utenze telefoniche del sig. Moggi e di altre persone dalla Procura della Repubblica di Torino, che ha poi chiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento, non ravvisando ipotesi di reato. Copia degli atti è stata però trasmessa al Presidente della F.I.G.C.. Ne è seguita l'attivazione dell'Ufficio indagini, che ha ritenuto di segnalare alla Procura federale i fatti acquisiti, in essi ravvisando la violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della F.I.G.C.. Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli ha attivato un'indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si è poi estesa, raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilità dei sig.ri Luciano Moggi e Antonio Giraudò, all'epoca, rispettivamente, direttore generale e amministratore delegato della soc. Juventus. Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli sono stati trasmessi all'Ufficio indagini della F.I.G.C. che, all'esito di una brevissima attività diretta essenzial-

mente alla conferma degli atti raccolti dall'Autorità giudiziaria, ne ha seguito pedissequamente l'impostazione, rilevando l'esistenza di responsabilità di dirigenti di altre società (Milano, Fiorentina e Lazio), di alcuni organi della Federazione (Presidente e vice Presidente) e di arbitri e designatori. A seguito del deferimento alla C.A.F. questa, con decisione del 14 luglio 2006, ha disposto nei confronti della ricorrente la: a) retrocessione all'ultimo posto in classifica al campionato 2005/2006; b) non assegnazione del titolo di campione d'Italia 2005/2006; c) revoca dello scudetto al campionato 2004/2005; c) penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007; d) ammenda di 80.000 euro. Successivamente, la Corte Federale, con decisione del 25 luglio 2006, ha disposto, sempre nei confronti della ricorrente la: a) retrocessione all'ultimo posto in classifica al campionato 2005/2006; b) non assegnazione del titolo di campione d'Italia 2005/2006; c) revoca dello scudetto assegnato a conclusione del campionato 2004/2005; c) penalizzazione di 17 punti in classifica nella stagione 2006/2007; d) ammenda di 120.000 euro; e) squalifica per tre giornate del campionato del campo di gara.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

A) Motivi afferenti la costituzione e la procedura delle Corti di giustizia sportiva della F.I.G.C.:

a) *Violazione artt. 24, 97 e 111 Cost.; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta - Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990.* Tutta la procedura svolta innanzi alla giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima perché viziata

sin dall'atto di costituzione della C.A.F.. In particolare, sono illegittimi i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario della F.I.G.C. del 16 giugno 2006 nn. 14, con il quale è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della C.A.F., e 15, con il quale sono stati nominati sei nuovi membri della stessa C.A.F., entrambi perché adottati dopo che la procedura di indagine a carico dei soggetti, poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione. Le nomine, infatti, precedono di pochissimi giorni il deferimento, da parte della Procura Federale, disposto il 22 giugno 2006 ed hanno quindi, di fatto, costituito un giudice speciale, appositamente nominato per questo processo sportivo, in palese violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost.. I Comunicati sono inoltre privi di una seppur minima motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri utilizzati ed al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia. Sul punto la Corte Federale ha respinto la relativa questione, che le era stata sottoposta, ritenendo che il Commissario Federale della F.I.G.C. avrebbe ben operato nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non era a ciò tenuto dalle norme federali. Peraltro, al di là della mancanza nella norma federale di un'espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre un'idonea motivazione deriva da principi generali dell'ordinamento (artt. 97 Cost. e 3 L. 7 agosto 1990 n. 241) che devono essere applicati e rispettati anche dalla F.I.G.C..

b) *Violazione artt. 30, comma 5, 31, comma 1, e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25, comma 6, ed 37, comma 1, del CGS, nonché del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito.* L'intera

procedura sanzionatoria svolta innanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima perché è stata sottratta alla competenza di primo grado spettante alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come dirigenti federali. La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12 del 15 giugno 2006. Non si è però tenuto conto che nessuna disposizione del CGS prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F., in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove tra gli incolpati figurino anche dirigenti federali. In ogni caso, al momento dell'apertura del procedimento non esistevano più dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, con la conseguenza che era comunque venuta meno la competenza della C.A.F. nei loro confronti. Sul punto la Corte Federale ha ritenuto di poter risolvere la questione, che le era stata sottoposta, con richiamo alla "*vis attractiva*", esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissata dagli artt. 37, primo comma, e 28, settimo comma, CGS ... ". Si tratta però di richiamo inconferente, non essendo stata invocata la competenza delle Leghe di grado inferiore ma, piuttosto, quella della Commissione Disciplinare per i gradi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati, competenza di natura funzionale che nessuna norma consente di derogare. Il CGS prevede la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali e tale disposizione non può considerarsi modificata dal Comunicato della F.I.G.C.

n. 12 del 2006, che non aveva questo intento né, in ogni caso, possedeva i requisiti formali e procedurali per farlo.

c) *Violazione del principio del contraddittorio - Violazione artt. 30, primo e secondo comma, dello Statuto della F.I.G.C. e 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.* Con l'impugnato Comunicato n. 12 del 15 giugno 2006 il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha disposto il dimezzamento dei termini a difesa concessi agli incolpati nelle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, in asserita applicazione dell'art. 29, undicesimo comma, CGS. Detta disposizione - della cui legittimità si dubita alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che considerano il CGS come una norma federale - è stata illegittimamente applicata perché non è stata previamente comunicata né agli Organi di giustizia né alle parti la decisione di ridurre i termini né la stessa è stata motivata. Infine, ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ciò indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attività del Procuratore Federale.

d) *Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicità e ingiustizia manifesta.* L'intero impianto accusatorio si fonda sull'utilizzo illegittimo delle intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) un procedimento penale, l'unico nel quale si può fare ricorso ad una

strumento lesivo della segretezza delle comunicazioni personali, garantita dall'art. 15, secondo comma, Cost.. Sul punto la Corte Federale ha respinto la relativa questione, che le era stata sottoposta, ritenendo che le intercettazioni sarebbero state legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 2, terzo comma, L. 13 dicembre 1989 n. 401. Detta conclusione non è però condivisibile atteso che la circostanza che le intercettazioni sono legittimamente acquisibili non comporta che le stesse siano anche utilizzabili al di fuori delle garanzie assicurate nel procedimento penale. Prova di ciò è nel fatto che l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche è previsto solo per specifici reati. A ciò si aggiunga che le intercettazioni utilizzate sono solo una parte di quelle disponibili, con la conseguenza che è stata fatta una scelta unilaterale e parziale di mezzi di prova, senza peraltro dare agli incolpati la possibilità di prendere visione di tutte le trascrizioni delle registrazioni.

A) Motivi afferenti la valutazione delle responsabilità della soc. Juventus e la commisurazione delle sanzioni:

d) *Violazione artt. 1 e 6 CGS - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.* Alla ricorrente è stato imputato un unico illecito sportivo, ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento ... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ... un vantaggio in classifica". In altri termini, la pluralità di condotte poste in essere dai sig.ri Moggi e Giraudò, anche se singolarmente costituenti solo la violazione dei principi di cui all'art. 1 CGS, hanno determinato una situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento

di un vantaggio specifico (art. 6 CGS). Si tratta però di una conclusione palesemente illegittima perché non è il numero delle condotte che ne può cambiare la sostanza e la qualificazione giuridica. Ulteriore riprova dell'impossibilità per la ricorrente di concretizzare la fattispecie di illecito ex art. 6 CGS è dimostrata dal fatto che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. nonché per gli arbitri e per i designatori non è stata raggiunta la prova del compimento dell'illecito sportivo.

f) *Violazione artt. 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.* La condotta illecita ed antidoverosa dei sig.,ri Moggi e Giraudò è stata definita "stabile e duratura", ma in realtà i fatti ascritti si riferiscono al solo campionato di calcio 2004/2005. Illegittimamente, inoltre, alla soc. Fiorentina, chiamata a rispondere per un preciso illecito commesso dal suo Presidente onorario, sig. Diego Della Valle, è stata inflitta una sanzione di gran lunga inferiore rispetto a quella comminata alla ricorrente, in quanto adottata a titolo di "responsabilità oggettiva" e non di "responsabilità diretta".

g) *Violazione artt. 1, 2, quarto comma, e 6 del Codice di Giustizia Sportiva - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.* Illegittimamente la ricorrente è stata sanzionata, per i fatti commessi dal sig. Moggi, a titolo di "responsabilità diretta" e non di "responsabilità oggettiva". Infatti, l'art. 2, quarto comma, CGS prevede che la squadra risponde a titolo di "responsabilità diretta" solo per i fatti commessi da "chi la rappresenta". Il sig. Moggi non era amministratore della soc. Juventus e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le delibere del Consiglio di amministrazione. Era autorizzato a rappresen-

tare la società presso le Autorità sportive con esclusivo riferimento al “censimento” annuale, che è un formulario che le società devono restituire alla Federazione con l’indicazione delle persone autorizzate a trattare in ambito sportivo.

h) *Violazione artt. 1 e 6 CGS - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.* Illegittimamente la Corte Federale ha ritenuto che una stessa fattispecie possa rilevare ed integrare sia la fattispecie di cui all’art. 1 CGS (*id est*, violazione di doveri di lealtà sportiva) che quella di cui all’art. 6 (*id est*, illecito sportivo) dello stesso Codice. La stessa Corte avrebbe dovuto però prima dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l’illecito sportivo. Avrebbe dovuto, cioè, dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica. Una volta preso atto dell’insussistenza di tali condotte, non era sufficiente affermare che si era verificato un vantaggio in classifica, senza prima individuare quale era, in concreto, il vantaggio ottenuto e come era stato possibile conseguirlo. Aggiungasi che se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un fatto di maggiore gravità, esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest’ultimo. Infine, erroneamente la Corte ha ritenuto che la somma di condotte antidoverose possa concretizzare un illecito sportivo *ex art.* 6 CGS che si sostanzia in condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l’alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o ad ottenere un vantaggio in classifica, circostanza, questa, rimasta indimostrata.

i) *Violazione dei principi generali in materia di giustizia sportiva e, in par-*

tiolare, dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessità, violazione del principio di terzietà ed imparzialità - Illogicità ed ingiustizia manifesta. Da alcune dichiarazioni rilasciate da due componenti la Corte Federale (prof.ri Sandulli e Serio) emerge che la decisione impugnata è stata adottata in un clima di palese tensione e comunque ben lontano da quello che dovrebbe sussistere in un organo della Giustizia sportiva.

1) *Violazione artt. 1, 2, quarto comma, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità ed ingiustizia manifesta.* Illegittimamente alla ricorrente è stato applicato un cumulo di sanzioni che non trova alcuna giustificazione nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva ed alle quali va aggiunta l'esclusione delle competizioni UEFA, conseguente alla non assegnazione dello scudetto vinto nel campionato 2005/2006 ed alla retrocessione. L'accertata inesistenza dell'illecito sportivo comporterebbe una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni, al pari di quanto è avvenuto per le altre squadre coinvolte nello stesso procedimento, alle quali è stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005/2006, tale da non comportarne la retrocessione in Serie B, ed una ulteriore penalizzazione nel Campionato di Serie A 2006/2007. Aggiungasi, da un lato, che l'illecito contestato alla ricorrente è stato consumato nella stagione 2004./2005, con la conseguenza che illegittimamente è stata comminata la sanzione anche per il successivo campionato 2005/2006, non esistendo norma alcuna che preveda e consenta che le sanzioni si estendano a più anni, con una sorte di moltiplicatore sanzionatorio inedito ed inammissibile; dall'altro lato, che il

terzo comma dell'art. 6 non contempla un cumulo di sanzioni ma la sola "maggiore sanzione" in caso di inadeguatezza di quelle stabilite.

m) *Violazione artt. 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. - Violazione artt. 30 dello Statuto della F.I.G.C. e 133 cod. pen. - Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità ed ingiustizia manifesta.* La Corte Federale avrebbe dovuto motivare quali sanzioni erano state applicate per la violazione dell'art. 1 CGS e quali per la violazione dell'art. 6 dello stesso Codice, nonché quali aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all'asserito conseguimento del vantaggio in classifica di cui all'art. 13, sesto comma.

n) *Illegittimità degli atti impugnati e degli artt. 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli artt. 39, 409, 81 e 82 del Trattato CE.* Con la recente sentenza 18 luglio 2006 la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha affermato che anche le Federazioni sportive sono sottoposte al diritto comunitario. Questa sottoposizione riguarda, naturalmente, anche le regole disciplinari le quali, poiché possono determinare effetti negativi sull'attività del soggetto ad esse sottoposto e sulle regole della concorrenza, devono "limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività sportiva" (punto 47 della sentenza). In altre parole le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere proporzionate a tale tutela, pena un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie. Questa sproporzione si è verificata certamente nel caso in esame, atteso che la società ricorrente - che è anche una società quotata in borsa - ha avuto ed avrà rilevanti conseguenze economiche per effetto della retrocessione in Serie B.

o) Identificazione dei danni patiti e patendi di cui è chiesto il risarcimento.

In conseguenza dell'illegittimo procedimento disciplinare la società ricorrente ha subito e subirà danni diretti e danni riflessi, di cui chiede il risarcimento.

I danni diretti si sostanziano nel: a) mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus; b) mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni; c) mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali; d) instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la società esponente, intentate da terzi e piccoli azionisti; e) riflessi gravissimi sul corso azionario del titolo quotato in borsa.

I danni riflessi si sostanziano nel: a) danno all'immagine, proprio e del gruppo di appartenenza; b) abbandono della squadra da parte di alcuni dei migliori suoi giocatori; c) danno agli investitori del gruppo di appartenenza (primario gruppo finanziario - industriale italiano quotato in borsa nonché gruppo di primaria rilevanza internazionale).

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'improcedibilità del ricorso per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua improcedibilità per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato

del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

5. Si è costituito in giudizio la Football Club Messina Peloro s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua improcedibilità per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

6. Si è costituito in giudizio la Football Club Internazionale s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua improcedibilità per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

8. Si è costituito, con atto di intervento *ad adiuvandum*, il Comitato DifendiAMOlaJuve, che ha sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla Juventus Football Club s.p.a..

9. Si è costituita, con atto di intervento *ad adiuvandum*, l'Associazione GiulemanidallaJuve, che ha sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla Juventus Football Club s.p.a..

10. Si sono costituiti, con atto di intervento *ad adiuvandum*, i sig.ri Marcello Marotta e Andrea Leonetti, che hanno sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla Juventus Football Club s.p.a..

11. Si è costituita, con atto di intervento *ad opponendum*, la Provincia regionale di Messina, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua improce-

dibilità per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

12. Si è costituita, con atto di intervento *ad opponendum*, il Comune di Messina, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua improcedibilità per mancato previo esperimento dell'Arbitrato della Camera di conciliazione ed arbitrato del C.O.N.I.. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

13. Si è costituita, con atto di intervento *ad opponendum*, la Federconsumatori, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

14. Si è costituito in giudizio il Codacons, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

15. Alla camera di consiglio dell'1 settembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Alla Camera di consiglio i difensori della Juventus Football Club s.p.a. hanno dichiarato a verbale che “constatata la disponibilità del F.I.G.C. e del C.O.N.I. di devolvere le questioni all'arbitrato del C.O.N.I. la Juventus dichiara di rinunciare al ricorso e comunque di non avere più interesse alla decisione del medesimo”, concludendo per la compensazione delle spese.

A fronte di tale dichiarazione al Collegio non resta che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse ed assumere le conseguenti determinazioni.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEZIONE TERZA TER

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla Juventus Football Club s.p.a., lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1 settembre 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO,

SEZIONE TERZA TER

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Francesco Corsaro	Presidente
Giulia Ferrari	Componente - Estensore
Stefano Fantini	Componente - Estensore

IL PRESIDENTE

GLI ESTENSORI

SEGRETARIO